



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 02/04/2020

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto:

Indennità di 600 euro a professionisti iscritti a Casse previdenziali private di appartenenza

Il Professionista interessato potrà presentare la domanda in via telematica dal 1 al 30 Aprile 2020 alla propria Cassa previdenziale.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Gentile Cliente,

con la presente circolare la informiamo che il c.d. il D.M. del 28/03/2020 (in corso di pubblicazione in G.U.), ha riconosciuto **l'indennità, per il mese di Marzo 2020, pari a euro 600, anche ai lavoratori autonomi (professionisti) iscritti alle Casse previdenziali private di appartenenza, al ricorrere, tuttavia, di determinate condizioni.**

Tale indennità non concorre a formare il reddito imponibile di chi la percepisce (ossia *non è assoggettata a tassazione*).

Si precisa che:

- la *domanda* di riconoscimento di tale indennità potrà essere *presentata "in via telematica" alla Cassa Previdenziale autonoma di appartenenza a partire dal 1 Aprile 2020, fino al 30 Aprile 2020,*
- la *erogazione delle somme presumibilmente avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande,*
- la maggior parte delle Casse previdenziali subordinano l'operatività della domanda di indennità alla pubblicazione del citato DM sulla G.U. (quindi, *ciascun interessato deve monitorare il sito internet della propria Cassa previdenziale di appartenenza*).

Condizioni necessarie affinché un professionista possa fare richiesta di questa indennità alla propria Cassa previdenziale

L'indennità per il mese di marzo pari a € 600 è riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti a Casse previdenziali che hanno realizzato **un reddito complessivo nell'anno 2018** (assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, compresi quelli per le locazioni brevi) **inferiore a determinati importi** (meglio precisati nella tabella seguente) e non deve percepire il reddito di cittadinanza.

In particolare, nella tabella seguente si riportano le condizioni richieste dal Decreto:

Reddito complessivo del 2018	Condizione	Indennità
≤ € 35.000	<i>l'attività sia stata "limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica" da covid-19; probabilmente è da intendere che il professionista, pur potendosi recare sul posto di lavoro, potrebbe aver subito comunque una "limitazione" in termini di operatività (ad esempio in quanto non ha potuto incontrare i clienti nel proprio ufficio, recarsi presso le aziende, e così via).</i>	Spetta al ricorrere della condizione
> € 35.000 ed ≤ € 50.000	<i>hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività in conseguenza dell'emergenza "coronavirus".</i> <i>a) cessazione: chiusura della P.IVA nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e 31/03/2020</i> <i>b) riduzione/sospensione: ove sia provato che:</i> <i>reddito del 1° trim. 2020 < 67% redd. 1° trimestre 2019</i>	Spetta al ricorrere della condizione
> € 50.000		Non spetta alcuna indennità

Cosa fare per presentare la domanda della indennità di € 600

Al ricorrere delle suddette condizioni, il Professionista deve autonomamente presentare la specifica domanda attraverso il portale del sito Internet della propria Cassa previdenziale di appartenenza.

- la domanda di questa indennità dovrà essere presentata in via telematica,
- a partire dal 1° Aprile 2020 e fino al massimo il 30 Aprile 2020,
- alla domanda:
 - va allegata la fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale,
 - vanno indicate le coordinate bancarie / postali per l'accreditamento dell'indennità.

Si ribadisce che la maggior parte delle Casse previdenziali subordinano l'operatività della domanda di indennità alla pubblicazione del citato Decreto sulla G.U. (quindi, ciascun interessato deve monitorare il sito internet della propria Cassa previdenziale di appartenenza).

Nei prossimi giorni, continueremo ad elaborare e a inviare ulteriori circolari informative di approfondimento sulle altre novità introdotte dal suddetto Decreto Cura Italia e su eventuali prossimi Provvedimenti che via via si susseguiranno.

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti